



Comune di Modena

Servizio Promozione della città e turismo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI MODENA, ANNI 2024 – 2027, CIG B123E5AA39

PARTE I - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Bertugli

Indice generale

ART. 1 OGGETTO.....	2
ART. 2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	3
ART. 3 IMPORTO CONTRATTUALE E VALORE STIMATO DELL'APPALTO.....	3
ART. 3.1 IMPORTO CONTRATTUALE.....	3
ART. 3.2 VALORE STIMATO DELL'APPALTO.....	3
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO.....	5
ART. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	5
ART. 6 EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO.....	5
ART. 7 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 8 MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 9 SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	8
ART. 10 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.....	9
ART. 11 ATTREZZATURE E ARREDI.....	10
ART. 12 SPESE GESTIONALI.....	11
ART. 13 SOPRALLUOGO.....	12
ART. 14 PRIVACY.....	12
ART. 15 FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO.....	14
ART. 16 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	15
ART. 17 REVISIONE PREZZI.....	16
ART. 18 DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI.....	16
ART. 19 MODIFICA DEL CONTRATTO.....	17
ART. 20 SUBAPPALTO.....	18
ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA.....	19
ART. 22 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA.....	21
ART. 23 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE.....	22
ART. 24 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	23
ART. 25 MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO.....	24
ART. 26 PENALI.....	24
ART. 27 RECESSO.....	26



ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DEFICIENZE DEL SERVIZIO.....	27
ART. 29 VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO.....	29
ART. 30 STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE IMPOSTE E TASSE.....	29
ART. 31 DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO.....	30
ART. 32 VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE.....	30
ART. 33 CASI DI FORZA MAGGIORE.....	31
ART. 34 DANNI.....	31
ART. 35 RICHIAMI NORMATIVI.....	31
ART. 36 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	31
ART. 37 ALLEGATI.....	31

ART. 1 OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la gestione di Servizi di informazione e accoglienza turistica, con sede in Piazza Grande, in Piazza Dante Alighieri e presso Fiera di Modena, con l'interesse primario di promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo turistico del territorio di Modena.

In base all'art. 4 comma 1 lett. a) della L.R. 4/2016, e all'allegato 1 “Criteri e modalità organizzative per la gestione dei servizi di accoglienza e informazione turistica e per il loro finanziamento” alla Delibera della Giunta Regionale (DGR) della Regione Emilia Romagna n. 2188/2022 e successivamente integrati con la DGR n. 1223/2023, e così come recepiti e integrati dalla Provincia di Modena, nell'ambito delle competenze del Territorio Turistico Bologna-Modena, con l'atto del Presidente della Provincia di Modena n. 131/2023 e con determinazione dirigenziale n. 1291/2023, e in base alla facoltà derivanti dall'art. 21 comma 3 della L.R. 7/03, il Comune di Modena affida la gestione di Servizi di informazione e accoglienza turistica di base nel Comune di Modena ad un'impresa avente tra i propri oggetti di impresa la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive, in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio con almeno tre anni di esercizio di attività.

La procedura aperta è relativa alla gestione dei sottoelencati punti di informazione e accoglienza turistica con attività di gestione del front-office e del back-office:

1. Servizio di informazione ed accoglienza turistica IAT con sede in Piazza Grande 14 (Modena);
2. Servizio di informazione turistica e biglietteria bus con sede in Piazza Dante Alighieri (Modena);



3. Servizio di informazione turistica con sede nel quartiere fieristico, V.le Virgilio 70/90 (Modena);

Per le caratteristiche e le prestazioni richieste complessivamente e per ciascun servizio si rimanda alle specifiche di cui al Capitolato speciale **Parte II: DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI/SERVIZI.**

ART. 2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del presente contratto:

- a) la relazione tecnica e analisi del contesto
- b) il presente Capitolato speciale Parte I e relativi allegati
- c) Capitolato speciale Parte II: Descrizione delle prestazioni/servizi e relativi allegati;
- d) l'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria e relativi allegati;
- e) l'offerta economica dell'Impresa aggiudicataria e relativi allegati.
- f) Dichiarazioni inerenti le clausole sociali e progetto di assorbimento del personale

ART. 3 IMPORTO CONTRATTUALE E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

ART. 3.1 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo del servizio posto a base di gara per la durata di mesi 36 è definito in complessivi € **619.790,16** (al netto di Iva) di cui per costo della manodopera € **523.689,02** e oneri della sicurezza per rischi da interferenza stimati pari a 0,00.

Sulla base dei rischi standard si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza, pertanto gli oneri della sicurezza sono stimati in € 0,00 e per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08 non sussistendo i rischi da interferenze in questione, non se ne ritiene necessaria la predisposizione.

L'importo del costo della manodopera è stato definito facendo riferimento al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Fiavet Confcommercio Agenzie di Viaggio.

ART. 3.2 VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'Amministrazione aggiudicante, ai sensi dell'art.14, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023, in seguito



per brevità "Codice", si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24, per un importo pari a € 413.193,44 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. E' prevista ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice l'opzione di proroga pari a mesi 6 per un importo complessivo di € 103.298,36 al netto di Iva.

L'Amministrazione aggiudicante si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto per un importo complessivo pari a € 179.596,72.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a) del Codice, fino ad un valore stimato pari ad € 409.836,07 al netto di Iva, nei casi indicati all'art. 19 del presente Capitolato.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, pertanto, valore stimato dell'appalto è pari a € **1.725.714,75** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Si precisa che per la gestione del Servizio b) Servizio di informazioni turistica e biglietteria bus con sede in Piazza Dante Alighieri, il Comune ha approvato uno schema della Convenzione con SETA S.p.A, "Convenzione tra il Comune di Modena e la Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A (SETA S.p.A) per l'erogazione di servizi connessi al trasporto pubblico e all'attività di promozione e informazione turistica nel chiosco di proprietà comunale sito in Piazza Dante Alighieri a Modena, denominata d'ora innanzi "Convenzione SETA", allegata al presente Capitolato e parte integrale e sostanziale dello stesso, contenente le modalità di gestione dello sportello e la determinazione dei diversi corrispettivi che ciascun soggetto erogherà all'Impresa aggiudicataria della presente affidamento, per i servizi in essa contenuti. L'Impresa aggiudicataria dovrà espletare le funzioni inerenti a questo accordo secondo quanto indicato al presente Capitolato, al Capitolato speciale Parte II e secondo quanto previsto nella Convenzione SETA e nel correlato "Regolamento per la Gestione dei Servizi di biglietteria, Informazione al pubblico, inserimento dati ed altre attività accessorie, sede operativa di



Modena Piazza Dante", formulato da SETA per i servizi di propria competenza, entrambi documenti allegati al presente Capitolato.

Pertanto il corrispettivo complessivo per il servizio stabilito dal presente Appalto, come derivante dall'offerta economica, sarà riconosciuto all'Impresa aggiudicataria da due soggetti distinti, Comune e SETA S.p.A, ciascuno per le rispettive somme pattuite da Convenzione.

Il Comune di Modena non è responsabile nei confronti dell'Impresa aggiudicataria in relazione al rapporto contrattuale stipulato tra l'Impresa aggiudicataria e SETA S.p.A.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale avrà la durata di 36 mesi dalla data di comunicazione di avvio del servizio, prevista indicativamente per il **01/08/2024**.

E' prevista ai sensi dell'art.14, comma 4, del Codice opzione di rinnovo del contratto, per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione aggiudicante.

Inoltre ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice è prevista opzione di proroga pari a 6 mesi.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, in casi eccezionali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente (c.d. proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione del Capitolato speciale comprensivo di tutte le parti e dei suoi allegati, delle eventuali migliorie offerte in sede di gara, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti nonché di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del contratto. Gli oneri di adeguamento, nessuno escluso, saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 6 EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO



Il contratto stipulato in base al presente Capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione aggiudicante solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 7 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa aggiudicataria, entro venti giorni dall'aggiudicazione, deve organizzarsi per la presa in carico del servizio la cui data di inizio deve, in ogni caso, essere concordata con la Amministrazione aggiudicante. Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice, l'Amministrazione si riserva di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto anche prima della sottoscrizione del relativo contratto. Fatta salva la possibilità di ricorrere all'esecuzione d'urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo e solo dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 21 del presente Capitolato. All'avvio dell'esecuzione del servizio verrà redatto apposito verbale a firma del RUP e dell'Impresa aggiudicataria. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione aggiudicante per l'avvio dell'esecuzione del servizio e qualora non adempia l'Amministrazione aggiudicante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

ART. 8 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere erogati nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato speciale Parte II "DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI/SERVIZI".

L'Impresa aggiudicataria dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale l'Amministrazione giudicante invierà le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Nell'ambito del funzionamento generale dei servizi, l'Impresa aggiudicataria dovrà garantire lo scambio di informazione tra i servizi in gestione e gli uffici dell'Amministrazione aggiudicante.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare le prestazioni con personale professionalmente idoneo a garantire la corretta esecuzione dei servizi e si obbliga ad utilizzare, per lo svolgimento degli stessi, le professionalità richieste nel Capitolato speciale Parte II e nel



Disciplinare di Gara oltre a quelle eventualmente offerte dall'Impresa in sede di offerte tecnica.

È richiesto che il personale messo a disposizione del servizio parli fluentemente la lingua italiana e le altre lingue, così come richiesto nei documenti di gara succitati.

In base all'art. 57 del Codice l'Impresa aggiudicataria subentrante, si impegna, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, a dare corso alle procedure previste dal CCNL per garantire la stabilità occupazionale del personale dell'Impresa aggiudicataria cessante e si impegna a dare piena attuazione alle misure volte a garantire le pari opportunità generazionali e di genere come indicate nell'offerta.

Non è consentito all'Impresa aggiudicataria sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione aggiudicante, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, un Responsabile complessivo della gestione del servizio (d'ora in avanti denominato Responsabile della gestione) con funzioni di interfaccia dell'Amministrazione aggiudicante per la corretta erogazione dei servizi e l'individuazione di soluzioni per eventuali esigenze poste dal Comune di Modena. In caso di sua assenza o impedimento, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un suo sostituto. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza, verranno rappresentate al Responsabile della gestione e dovranno intendersi rivolte direttamente all'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire, prima dell'avvio del servizio, una sede operativa che risulti logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività e idonea a rappresentare un riferimento costante per l'Amministrazione aggiudicante (nella provincia di Modena o di Bologna), assicurando, durante tutte le ore di servizio previste nel Capitolato Parte II, la possibilità di un immediato contatto.

L'Amministrazione aggiudicante comunicherà all'Impresa aggiudicataria il nominativo del



proprio Responsabile, che costituirà il principale interlocutore dell'Impresa aggiudicataria ai fini dell'esecuzione del contratto.

Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni in materia di privacy si veda l'art.14 del presente Capitolato.

L'Impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione giudicante eventuali variazioni e/o sostituzioni di personale assente al fine di garantire i servizi. In ogni caso l'Amministrazione aggiudicante ha facoltà di richiedere all'Impresa aggiudicataria la sostituzione di personale considerato professionalmente inadeguato rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato speciale Parte II, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione aggiudicante.

Il personale dell'Impresa aggiudicataria dovrà partecipare a momenti di incontro e coordinamento con dipendenti dell'Amministrazione aggiudicante eventualmente alla presenza anche di altri soggetti secondo le esigenze individuate dall'Amministrazione aggiudicante almeno per una media di **8 ore** mensili. A tal fine l'Impresa aggiudicataria dovrà nominare un Coordinatore di servizio.

Il personale utilizzato nei servizi di cui al presente appalto e i collaboratori dell'Impresa aggiudicataria, sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del comma 3 art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 s.m.i. recepito dal Comune di Modena con deliberazione della Giunta Comunale n. 777/2022 e disponibile al seguente link: <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general-1/codici-di-condotta/codicedicomportamento>.

ART. 9 SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta all'Amministrazione aggiudicante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività. L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza



maggior s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

ART. 10 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

I Servizi oggetto del presente appalto si svolgeranno presso le seguenti sedi:

- a) IAT Ufficio Informazioni ed accoglienza turistica, P.zza Grande 14 - 41121 Modena;
- b) Punto Informativo c/o Stazione dei treni, Piazza Dante Alighieri - 41121 Modena;
- c) Punto di informazione turistica con sede nel quartiere fieristico, V.le Virgilio 70/90 41123 Modena.

L'Amministrazione aggiudicante mette a disposizione dell'Impresa aggiudicataria per il punto a) i locali ubicati in Piazza Grande n° 14 e i locali collegati con ingresso in Via Scudari 8/10, per il punto b) i locali del chiosco di Piazza Dante Alighieri, come indicato nella "Convenzione tra il Comune di Modena e SETA" allegato n. 6 al presente Capitolato, per il punto c) apposito locale presso quartiere fieristico in Viale Virgilio 70/90.

I locali dello Iat in Piazza Grande possono essere visionati tramite sopralluogo come meglio indicato all'art.11 del Disciplinare di Gara.

I locali, sedi degli Uffici di informazione e accoglienza turistica sopra indicati verranno consegnati all'Impresa aggiudicataria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, previa stesura di apposito verbale di consegna dei beni mobili e degli impianti, da firmare congiuntamente dalle parti, entro un mese dalla firma del relativo contratto di appalto. Dal verbale deve risultare l'obbligo dell'Impresa aggiudicataria a mantenere i beni consegnati con diligenza ed in perfetta efficienza, alla loro custodia, decoro e buona conservazione.

All'atto della riconsegna sarà redatto un nuovo verbale ed l'Amministrazione aggiudicante potrà richiedere la rimessa in pristino nelle condizioni iniziali di ricevimento, salvo quei lavori eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione aggiudicante che le parti riterranno congiuntamente di migliororia.

I locali oggetto del servizio non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzati per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente Capitolato e nel Capitolato speciale Parte II, fatte salve specifiche richieste dell'Amministrazione aggiudicante.

L'Amministrazione aggiudicante si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi nei locali che ospitano i servizi durante il corso del contratto per verificarne lo stato e il loro corretto uso.

Nessuna responsabilità e onere possono essere posti a carico dell'Amministrazione aggiudicante



per eventuali ammanchi, guasti o deterioramento degli impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti di proprietà dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 11 ATTREZZATURE E ARREDI

1. ATTREZZATURE

L'acquisto, installazione, manutenzione, aggiornamento ed eventuali sostituzioni delle dotazioni hardware e software relative alle postazioni di lavoro del personale dell'Impresa e di ogni altra attrezzatura informatica necessaria alla gestione di servizi del presente appalto sono a carico dell'Impresa aggiudicataria ad eccezione del Punto Informativo c/o Stazione dei treni in Piazza Dante Alighieri.

L'impresa aggiudicataria inoltre deve dotarsi di un idoneo software che consente effettuare le prenotazioni di servizi turistici e le prenotazioni del pernottamento presso le strutture ricettive in forma di last minute come previsto dall'art. 21 della L.R. 7/03, limitatamente al turismo in entrata in Emilia-Romagna.

L'attrezzatura informatica del Punto Informativo c/o Stazione dei treni è messa a disposizione da SETA S.p.A, come all'art. 6 della "Convenzione SETA", allegata al presente Capitolato.

L'attrezzatura informatica del Punto di informazione turistica con sede nel quartiere fieristico è a carico dell'Impresa aggiudicataria.

2. ARREDI

a) Gli arredi dello IAT Ufficio informazioni ed accoglienza turistica, in Piazza Grande 14, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

In particolare si precisa che:

- nella parte nuova IAT (zona scavi, ufficio contiguo e saletta montacarichi) la parte strutturale e arredi immobili è di proprietà del Comune di Modena e rimane a disposizione dell'Impresa aggiudicataria, mentre la parte di arredi mobili/tecnologici (ad eccezione del monitor in vetrina) come da attuale arredamento del servizio è di proprietà del gestore attuale che potrà toglierne la disponibilità, sarà pertanto cura dell'impresa aggiudicataria provvedere a fornire l'attrezzatura e arredi mobili/tecnologici necessaria/i per lo svolgimento dell'attività dell'appalto;



- nella parte retrostante, con ingresso da Via Scudari 8/10, la parte strutturale, gli arredi immobili, i lampadari e 3 armadi in metallo sono di proprietà del Comune di Modena e restano a disposizione dell'Impresa aggiudicataria, mentre arredi e impianto di aria condizionata sono di proprietà del gestore attuale che potrà toglierne la disponibilità.

b) Gli arredi del Punto Informativo in Piazza Dante Alighieri (Mo) e del Punto Informativo presso il quartiere fieristico in Viale Virgilio, attualmente presenti, sono messi a disposizione dall'Amministrazione aggiudicante.

Gli arredi, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa, debbono essere restituiti in buono stato di manutenzione.

Al termine dell'appalto sarà cura dell'Impresa aggiudicataria provvedere, entro dieci giorni lavorativi dal termine del contratto, alla rimozione del materiale e dei prodotti di sua proprietà dai locali del Comune di Modena destinati ai servizi oggetto di appalto.

Tutte le suppellettili, attrezzature, macchinari e complementi di arredo forniti dall'Impresa aggiudicataria rimarranno di proprietà del medesimo che dovrà rimuoverli prima della riconsegna del locale senza che l'Amministrazione aggiudicante o il nuovo gestore abbiano l'obbligo di riscattarli o di corrispondere indennizzi, rimborsi, compensi a qualunque titolo, salvo diversi accordi.

ART. 12 SPESE GESTIONALI

UTENZE

Sono a carico dell'Amministrazione aggiudicante le spese:

- di fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, connessioni e rete internet per i locali del Servizio informazioni turistiche IAT di Piazza Grande;
- di fornitura di energia elettrica e riscaldamento per i locali dello Stand presso quartiere fieristico.

Sono a carico di SETA S.p.A le spese:

- di utenza e tutti i contratti di fornitura del Servizio di informazioni turistica e biglietteria bus



con sede in Piazza Dante Alighieri, come da “Convenzione SETA” allegata al presente Capitolato.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese del servizio wireless per utilizzo di internet per i locali dello Stand presso il quartiere fieristico.

SERVIZI PULIZIE

Sono a carico di SETA S.p.A, secondo quanto noto in "Convenzione SETA" qui allegata, le spese di pulizia ordinaria e straordinaria per i locali del Servizio di informazioni turistica e biglietteria bus con sede in Piazza Dante Alighieri.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese;

- dei servizi di pulizia ordinaria e straordinaria per i locali del Servizio IAT di Piazza Grande;
- dei servizi di pulizia ordinaria e straordinaria del locale adibito a Punto di Informazione turistica presso il quartiere fieristico.

A tal fine si precisa che l'Impresa aggiudicataria dovrà garantire adeguati standard qualitativi di pulizia al fine di rendere gli spazi di accoglienza dei turisti costantemente puliti. Dovrà essere posta particolare attenzione alle pulizie degli spazi interni, delle vetrine e degli spazi immediatamente antistanti l'ingresso dei locali ove ubicato il servizio IAT di Piazza Grande.

ART. 13 SOPRALLUOGO

L'impresa ha facoltà di chiedere di effettuare un sopralluogo, prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, secondo le modalità previste all'art.11 del Disciplinare di Gara.

La mancata richiesta di sopralluogo è intesa incontrovertibilmente come acquisita conoscenza dei luoghi e accettazione delle relative condizioni d'uso.

Il soggetto delegato dall'Impresa aggiudicataria ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

ART. 14 PRIVACY

Per la presentazione dell'offerta nonché per la stipula ed esecuzione del contratto, è richiesto all'Impresa di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano



nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale Protezione Dati" (d'ora in avanti anche: "RGPD").

Si informa l'Impresa aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, di tutto quanto segue:

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia Severi (via Scudari 20 - Modena - e.mail giulia.severi@comune.modena.it - tel. 059 2032791), è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città, in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali e alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o all'indirizzo PEC casellaistituzionale042@cert.comune.modena.it;

c) i dati personali che la riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo ente per l'esecuzione delle operazioni ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti;

e) possono venire a conoscenza dei suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano;

f) i suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale al riguardo;

h) il trattamento dei suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

i) il trattamento dei suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

L'interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti:



- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

ART. 15 FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto per regolare esecuzione del servizio avverrà previa presentazione di regolari fatture in formato elettronico ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e a cadenza bimestrale.

Le fatture dovranno essere espresse in lingua italiana e contenere necessariamente i seguenti elementi:

- i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto, prestazione svolta, altri dati comunicati all'Amministrazione aggiudicante);
- tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN oppure numero di conto corrente postale dedicato);
- il codice CIG relativo al servizio (CIG B123E5AA39);
- l'importo fatturato;
- il codice destinatario UFE5A1 (Identificativo del Comune di Modena),
- il codice struttura di destinazione PAF000051 (codice ufficio corrispondente al Servizio Promozione della Città e Turismo)

Si precisa che in mancanza dei suddetti elementi le fatture non saranno accettate.

Il pagamento della fattura è subordinato alla ricezione delle relazioni sull'andamento del servizio con cadenza e tipologia specificate nel presente Capitolato e nel Capitolato speciale Parte II.

Dalle fatture saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di ritardati pagamenti da parte dell'Amministrazione aggiudicante – salvo giustificati motivi – saranno riconosciuti interessi moratori in misura di legge per tutta la durata del contratto.



Si precisa inoltre che nel tracciato della fattura elettronica dovranno essere riportati anche alcuni campi non obbligatori.

Si invita pertanto il fornitore ad assicurarsi che il proprio programma per la gestione delle fatture elettroniche consenta la compilazione dei campi non obbligatori.

L'ufficio competente, ricevuta la fattura stessa, effettua gli adempimenti volti ad accertare la regolare effettuazione delle relative prestazioni e a predisporre apposita disposizione di liquidazione.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato della Ragioneria comunale entro 30 giorni dalla data del riscontro della regolarità della fattura.

La decorrenza dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo delle verifiche tecniche, all'ottenimento del DURC, alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento.

Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice.

ART. 16 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazione.

Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG).

L'Impresa aggiudicataria si impegna a comunicare al Servizio Promozione della città e turismo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.



L'Impresa aggiudicataria si obbliga altresì a comunicare eventuali variazioni dei suddetti conti entro 7 (sette) giorni, fornendo le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati a operare su di essi e a effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. n. 136/2010 già citata. L'operatore economico è tenuto inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga inoltre a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione aggiudicante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 17 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, su istanza dell'Impresa aggiudicataria, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 comma 3 lettera b) del Codice: sarà preso a riferimento l'indice su base annua dei prezzi al consumo al netto dei tabacchi (FOI) rilevato alla data dell'istanza. La revisione di prezzi in aumento potrà essere riconosciuta solo decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'avvio dell'esecuzione dell'appalto, su istanza dell'Impresa aggiudicataria, previa istruttoria e adozione di apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione aggiudicante.

ART. 18 DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI

Se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendessero necessarie prestazioni non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi, si procederà, in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, alla determinazione dei nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati dal RUP.



ART. 19 MODIFICA DEL CONTRATTO

Le modifiche e le varianti in corso di esecuzione sono regolate dall'art. 120 del Codice.

L'Amministrazione, ai sensi del predetto articolo, comma 1, lettera a), si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento per un importo di € 409.836,07 oltre ad oneri Iva, di cui:

- € 404.836,07 per ulteriori servizi eccedenti il valore del quinto d'obbligo che eventualmente si renderanno necessari per potenziare e implementare erogazione delle informazioni e dell'accoglienza turistica e in generale incrementare e rafforzare le attività di promozione turistica, anche sui specifici progetti da attivare sugli input degli enti competenti in materia del turismo;

- € 5.000,00 stimati per costi imprevisi compresa la revisione di prezzi di cui al precedente art. 17.

Qualora per effetto di riorganizzazioni dei punti informativi, adottate anche in conseguenza al sempre crescente processo di digitalizzazione dei servizi informativi al turista, nel corso della durata contrattuale si renda necessario chiudere il Punto informativo presso la Stazione ferroviaria in Piazza Dante Alighieri, in tal caso dopo la chiusura nulla sarà dovuto all'Impresa aggiudicataria nell'ambito della Convenzione stipulata con SETA S.p.A che si risolve di diritto, sarà invece mantenuta la quota in capo all'Amministrazione che verrà destinata al miglioramento e potenziamento degli altri punti informativi e in generale dei servizi di informazione e accoglienza turistica sulla base delle azioni concordate con l'Impresa aggiudicataria.

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto a sospendere la prestazione del servizio a fronte di eventuali lavori di ristrutturazione e/o riqualificazione delle sedi del servizio, con il preavviso di almeno 20 (venti) giorni, anche oltre la quota del quinto d'obbligo, senza indennizzo alcuno all'Impresa aggiudicataria, che in tal caso, dovrà provvedere ad assicurare la riduzione dei servizi.

L'Impresa aggiudicataria espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente nel limite del 20% del valore complessivo del contratto, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri, ai sensi del citato articolo 120, comma 9. In tal caso, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione



delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale l'Amministrazione può imporre all'Impresa aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Impresa aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a non apportare alcuna variazione o modifica al contratto se non preventivamente approvata dall'Amministrazione aggiudicante. Eventuali modifiche non autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l'Amministrazione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 20 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 119 del Codice, come specificato all'art. 8 del Disciplinare di gara.

L'Impresa aggiudicataria indica, in sede di offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché, trattandosi di contratto avente ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione delle medesime.

L'Impresa aggiudicataria deve eseguire direttamente le prestazioni in seguito elencate in quanto trattasi di attività fortemente collegate e integrate fra di loro che necessitano una programmazione e coordinamento unico:

- attività front-office di informazione e accoglienza, raccolta, produzione e distribuzione del materiale informativo e comunicativo presso le sedi del servizio come indicate nel Capitolato Speciale;
- servizi di prenotazione e vendita;
- servizi di monitoraggio e accessori;
- servizi di collaborazione e servizi di back-office;
- servizi trasversali e di promozione;
- servizi in regime di concessione;

Le prestazioni in seguito elencate possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto:

- a) progettazione e stampa dei materiali e gadget turistici;



- b) pulizia dei locali;
- c) traduzioni certificate del materiale turistico.

Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

L'Impresa aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti dell'Amministrazione, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 5 del Codice, l'Impresa aggiudicataria trasmette all'Amministrazione il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione prescritta nel medesimo comma nonché della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Amministrazione procederà a richiedere all'Impresa aggiudicataria l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale, il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Al pagamento delle prestazioni subappaltate si applica quanto previsto dal comma 11 del citato articolo.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA

Come indicato dall'art. 24 del Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 117 del Codice l'Impresa aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, costituisce idonea garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.



Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 comma 1 del Codice può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

La garanzia di cui all'art. 117 comma 1 del Codice prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicante.

La garanzia prevede inoltre che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;

La garanzia è prestata per l'adempimento esatto e tempestivo di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Impresa aggiudicataria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In particolare, lo svincolo progressivo sarà effettuato in base ai seguenti termini ed entità:

30% decorsi 12 mesi dall'avvio del contratto;

30% decorsi 24 mesi dall'avvio del contratto;

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a reintegrare la cauzione medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione



aggiudicante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Impresa aggiudicataria. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 22 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa aggiudicataria è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei servizi assunti, del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'operato e della disciplina del proprio personale.

In caso di mancata prestazione delle attività comprese nell'appalto, l'Amministrazione aggiudicante ha facoltà di procedere, a spese dell'Impresa aggiudicataria, all'esecuzione d'ufficio totale o parziale delle prestazioni non rese, allo scopo di assicurare la piena funzionalità degli spazi presso i quali i servizi vengono prestati senza necessità di particolari formalità o procedure.

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, con disponibilità a certificare, anche mensilmente, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicante, il pagamento della retribuzione come previsto dal CCNL delle imprese del settore e dagli accordi integrativi territoriali e/o regionali ai lavoratori impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Prima della stipula del contratto d'appalto, l'Impresa aggiudicataria, dovrà consegnare al RUP i nominativi del proprio organico e degli incaricati professionali che svolgono poteri autoritativi o negoziali, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge anticorruzione (L.190/2012).

Inoltre, sempre in attuazione delle disposizioni anticorruzione, l'Impresa risultata aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi variazione del proprio organico e degli incarichi



professionali che svolgono poteri autoritativi o negoziali, fino all'ultimazione dei servizi.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

ART. 23 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Impresa aggiudicataria dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione alle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei servizi appaltati.

L'Impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

All'Impresa aggiudicataria del servizio oggetto dell'appalto fanno carico tutte le responsabilità inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio, con impegno a contrarre con compagnia assicuratrice di primaria importanza (e mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, sue eventuali proroghe o rinnovi) una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO) con effetto dalla data di decorrenza del servizio di appalto, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne' eccettuata, con massimali non inferiori a:

RCT € 2.500.000,00 unico;

RCO € 1.500.000,00 per sinistro, con sotto limite di € 1.000.000,00 per prestatore d'opera infortunato.

La suindicata polizza deve inoltre prevedere, tra le altre condizioni:

- l'estensione all'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti il servizio oggetto dell'appalto;
- la copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera l'Impresa aggiudicataria si avvalga (dipendenti e non);



- l'estensione alla RC derivante dalla conduzione/gestione dei locali (ove il caso), dai danni alle cose in consegna o custodia, dai danni a cose di terzi da incendio di beni dell'Impresa aggiudicataria o da lui detenuti.

Detta copertura assicurativa dovrà inoltre recare l'espressa rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti del Comune di Modena nonché di suoi amministratori e dipendenti.

Resta in ogni caso inteso che farà carico all'Impresa aggiudicataria il risarcimento degli importi dei danni che non risultino risarcibili per carenza di copertura assicurativa o quando quest'ultima preveda l'applicazione di scoperti e/o franchigie contrattuali, come pure nel caso di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l'Impresa aggiudicataria stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge.

L'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione aggiudicante copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa sopra indicata debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.

Nel caso di avvio anticipato del servizio, la polizza assicurativa deve avere decorrenza ed essere consegnata prima della data di inizio delle attività.

ART. 24 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'impresa aggiudicataria, nell'eseguire i servizi e le attività di cui trattasi, assume a proprio totale carico gli oneri per adempiere alle seguenti obbligazioni:

- attuare quanto previsto dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze ed assicurazioni ed in genere attuare tutto quanto previsto da ogni disposizione in vigore, o che può intervenire in corso del contratto, per la tutela materiale dei lavoratori;
- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto dell'appalto (e nel caso di Cooperative anche nei confronti di soci), condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria, per il tempo in cui si svolgono i servizi.

Qualora nel corso della prestazione l'Amministrazione aggiudicante accertasse il venir meno degli elementi sopraindicati in capo all'Impresa aggiudicataria, ne chiederà l'immediato adeguamento, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato



pagamento. L'impresa aggiudicataria ai sensi di Legge o quando richiestogli dall'Amministrazione aggiudicante, deve provare di avere adempiuto agli obblighi del presente articolo.

Entro 30 giorni dal termine del contratto, l'Impresa aggiudicataria presenterà una autodichiarazione con la quale attesta l'avvenuto pagamento di tutte le retribuzioni, compensi e relativi oneri diretti e indiretti per le prestazioni lavorative rese nell'ambito del contratto e il regolare accantonamento del trattamento di fine rapporto, quando dovuto. La dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.e i., rammentandone la rilevanza anche sul piano delle conseguenze di ordine penale, in caso di dichiarazione mendace.

Il pagamento dell'ultima fattura mensile e lo svincolo della cauzione definitiva sono subordinati alla presentazione della suddetta documentazione e al contenuto positivo della stessa.

ART. 25 MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

Ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici, per la presente procedura non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), non essendo riscontrabili interferenze, con la conseguenza che l'importo degli oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze è pari a zero.

Resta tuttavia a carico della ditta aggiudicataria predisporre il proprio DUVRI e sostenerne le relative spese.

ART. 26 PENALI

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e Capitolato Parte II o a quanto offerto dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara, l'Amministrazione aggiudicante invierà comunicazione scritta, a mezzo PEC, con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

Le penalità sono notificate all'Impresa aggiudicataria in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziari.

In caso di contestazione, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione aggiudicante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal



ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non possano essere accolte, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione aggiudicante imporrà una penale compresa fra un minimo di € 500,00 fino ad un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità del fatto.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco esemplificativo ma non esaustivo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione aggiudicante sull'impatto del disservizio sull'utenza e sull'organizzazione complessiva):

- la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione di ogni e qualsiasi servizio previsto nel presente Capitolato, nel Capitolato Parte II e/o offerti in sede di gara senza giustificazione, né preavviso;
- l'impiego di un minor numero di operatori e/o l'impiego di operatori con professionalità non corrispondenti a quelli indicati nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato speciale Parte II e/o offerti in sede di gara. Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non proceda a sanare tale inadempienza nei termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicante, si considera tale inadempienza come grave e se reiterata può comportare la risoluzione del contratto ai sensi del sotto riportato l'art. 28;
- la mancata eliminazione di inadempienze contrattuali dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione aggiudicante;

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall'Amministrazione aggiudicante mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Impresa aggiudicataria inadempiente.

In alternativa l'Amministrazione aggiudicante potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso l'impresa aggiudicataria è obbligata al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.

L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa aggiudicataria.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. In ogni



caso, infatti, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l'Amministrazione aggiudicante riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente.

ART. 27 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli Artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs 159/2011 è facoltà del Amministrazione aggiudicante recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 20 (venti) giorni consecutivi, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria in applicazione a quanto previsto all'art. 123 del Codice.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Amministrazione aggiudicante potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di Enti Locali.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione aggiudicante.

In caso di recesso l'Impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, sia resa disponibile una convenzione CONSIP ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 avente ad oggetto le prestazioni del presente appalto con condizioni migliorative rispetto a quelle del contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria, l'Amministrazione aggiudicante chiederà al contraente di adeguarsi alle condizioni della convenzione.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non acconsenta, l'Amministrazione aggiudicante, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, avrà il diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'Impresa aggiudicataria, con preavviso



non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto.

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DEFICIENZE DEL SERVIZIO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile e fermo restando l'obbligo della risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria tramite PEC e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

1. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Impresa aggiudicataria;
2. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita;
3. inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
4. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa aggiudicataria;
5. mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione aggiudicante;
6. frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
7. mancata sostituzione del personale considerato professionalmente inadeguato da parte dell'Amministrazione aggiudicante;
8. reiterato e mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per il personale front office ai sensi della DGR n. 2188/2022 e n. 1223/2023 (e recepiti dalla Provincia di Modena, nell'ambito delle competenze del Territorio Turistico Bologna-Modena, con l'atto del Presidente della Provincia di Modena n. 131/2023 e con determinazione dirigenziale n. 1291/2023);
9. grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
10. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche);



11. situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Impresa aggiudicataria;
12. eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Amministrazione Comunale che non consentono la prosecuzione del servizio;
13. qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per le ipotesi di cui all'art. 94, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
14. nelle ipotesi di cui al comma 6 del medesimo art. 94;
15. qualora nei confronti dell'Impresa aggiudicataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
16. nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Impresa aggiudicataria di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
17. violazione del divieto di interruzione del servizio;
18. violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
19. violazione degli obblighi di riservatezza;
20. violazione rilevante degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Modena, ai sensi del DPR n. 62/2013;
21. cagionamento di gravi danni alle strutture e/o attrezzature da parte del personale dell'Impresa aggiudicataria che abbia operato con dolo o colpa grave;

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse da quelle sopra elencate, l'Amministrazione aggiudicante potrà risolvere il contratto. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione aggiudicante di affidare il servizio ad altro soggetto. All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio regolarmente eseguito sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione aggiudicante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria senza bisogno di diffide formali. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione aggiudicante avrà diritto di escutere



definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'Impresa aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

ART. 29 VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

L'Amministrazione procederà alla verifica di conformità sulla qualità del servizio sia in corso di esecuzione sia al termine del periodo contrattuale con le modalità previste dall'art. 116 del Codice.

La verifica riguarderà in particolare, anche se non in via esaustiva, la regolare esecuzione dei servizi richiesti dal presente Capitolato (Parte I e II), quanto offerto in sede di gara, nonché il corretto utilizzo dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione aggiudicante.

La verifica avverrà con cadenza annuale e al termine del periodo contrattuale anche ai fini del pagamento delle fatture e della eventuale applicazione delle penali di cui all'art. 26 del presente Capitolato, fino, qualora ne sussistano i presupposti, alla risoluzione del contratto per deficienze del servizio di cui all'Art. 28.

Per consentire tale verifica l'Impresa aggiudicataria si impegna a fornire periodicamente relazioni e/o reportistica sulla base delle indicazioni contenute nel Capitolato Parte I e II e fornite dall'Amministrazione aggiudicante.

Il Certificato di Verifica di conformità è redatto come indicato dall'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice, trasmesso a mezzo Pec all'Impresa aggiudicataria per la sottoscrizione nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione e si procede al pagamento del saldo e allo svincolo della garanzia ai sensi dell'art. 27 del predetto Allegato.

Qualora la verifica finale effettuata al termine del periodo contrattuale risulti soddisfacente per l'Amministrazione aggiudicante, verrà concessa l'autorizzazione allo svincolo della garanzia definitiva depositata dall'impresa aggiudicataria.

ART. 30 STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE IMPOSTE E TASSE



Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Comunale. All'Impresa aggiudicataria sarà richiesta disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese afferenti alla gara, alla stipula del contratto e alla sua registrazione sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria. Sono altresì a carico dell'Impresa aggiudicataria le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si rendessero necessari per l'esecuzione dell'appalto.

ART. 31 DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla.

Per la cessione dei crediti l'operatore economico dovrà attenersi alla disciplina prevista dal medesimo art. 120, comma 12.

Ai fini dell'opponibilità si applica l'art. 6 dell'Allegato II.14 al Codice.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 32 VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione aggiudicante qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'Impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc.). L'Amministrazione aggiudicante non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.



ART. 33 CASI DI FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore, che dovrà essere debitamente documentata, che renda impossibile la regolare attivazione del servizio, l'Impresa aggiudicataria si impegna a darne immediata comunicazione all'Amministrazione aggiudicante e a definire con la stessa soluzioni tendenti a limitare al minimo il disagio derivante all'Amministrazione aggiudicante a seguito di quanto sopra.

ART. 34 DANNI

Qualora, nell'erogazione dei servizi di cui al presente Capitolato, l'Impresa aggiudicataria dovesse provocare danni, anche a causa di forza maggiore, a persone e/o cose, o a terzi, sarà ritenuta unica responsabile dei danni stessi, sollevando in questo modo l'Amministrazione aggiudicante da ogni responsabilità.

Resta a carico dell'Impresa aggiudicataria il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto di rivalsa.

ART. 35 RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente disciplinato nel Bando, Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto Parte I e II e relativi allegati, si applicano le norme del D.Lgs n 36/2023 e s.m.i, le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale ed europea, in quanto applicabili e compatibili.

Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il Codice Civile.

ART. 36 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Modena.

ART. 37 ALLEGATI

Costituiscono allegati, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, i seguenti documenti:

Allegato 6 "Convenzione tra il Comune di Modena e la Società Emiliana Trasporti Autofiloviari SETA S.p.A per l'erogazione di servizi connessi al trasporto pubblico e all'attività



di promozione e informazione turistica nel chiosco di proprietà comunale sito in Piazza Dante Alighieri (Mo)";

Allegato 7 "Regolamento per la Gestione dei Servizi di biglietteria, Informazione al pubblico, inserimento dati ed altre attività accessorie, sede operativa di Modena Piazza Dante".

Il RUP

Dirigente del Servizio

Promozione della città e servizi al cittadino

dr. Giovanni Bertugli

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)